



- e. Compie le attività necessarie per ricavare reddito, attraverso negozi giuridici di godimento, dagli immobili non necessari allo svolgimento dei compiti Istituzionali e di interesse pubblico;
- f. Esercita la rinuncia a donazioni modali di immobili non più proficuamente utilizzabili per il perseguimento dei fini statutari dell’Associazione, ovvero provvede al trasferimento dei vincoli nell’ambito del processo di riorganizzazione logistica;
- g. restituisce, sentite le Amministrazioni Pubbliche titolari dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili in godimento, i beni stessi ove non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
- h. trasferisce in proprietà all’Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, con delibera del Comitato assunta ad unanimità dei voti, i beni mobili acquistati con i contributi del Ministero della Difesa per l’esercizio dei compiti affidati al Corpo Militare volontario e al Corpo delle Infermiere Volontarie, nonché i beni mobili acquisiti con contributi pubblici e finalizzati all’esercizio dei compiti elencati all’articolo 1, comma 4 del Decreto di Riordino;
- i. provvede al ripiano dell’indebitamento pregresso della C.R.I. mediante la procedura concorsuale prevista dall’articolo 4 del Decreto di Riordino;
- j. definisce transattivamente le pretese dei creditori della CRI nel rispetto delle disposizioni e dei vincoli posti dall’art. 4, comma 4, del Decreto di Riordino.

Il Comitato dell’Ente ha compiti di indirizzo e di approvazione degli atti fondamentali dell’Ente (art. 13 dello Statuto) ed in particolare:

- a. detta gli indirizzi strategici;
- b. approva i regolamenti interni, con particolare riferimento a quello di organizzazione e di funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità e loro modifiche;
- c. approva il bilancio preventivo dell’Ente e le variazioni allo stesso;
- d. approva il rendiconto della gestione;
- e. delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti;
- f. delibera il piano di valorizzazione e dismissione dei beni immobili;
- g. delibera il trasferimento all’Associazione dei beni pervenuti alla C.R.I. attraverso negozi modali e concede in uso alla medesima quelli necessari allo svolgimento delle finalità statutarie e dei compiti istituzionali;
- h. delibera i piani operativi;
- i. si esprime su qualsiasi questione che l’Amministratore ritiene di sottoporre al Comitato



Il Comitato, inoltre, esprime parere su tutte le altre materie indicate dal Decreto di Riordino, con particolare riferimento a quelle specificate nell'articolo 4 del Decreto medesimo.

Nel corso dell'anno il Comitato dell'Ente – insediatosi il 22 gennaio 2016 - ha adottato numerose deliberazioni, (tutte pubblicate nella sezione “trasparenza” del sito), di cui citiamo solo alcune più rilevanti:

- Definizione degli indirizzi strategici 2016
- Approvazione rendiconto generale esercizio 2015 del Comitato Centrale
- Approvazione rendiconto generale esercizio 2015 Consolidato
- Consistenza patrimoniale dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana
- Dotazione organica dell'Ente Strumentale
- Istanza di anticipazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ex art. 49-quarter del DL 69/2013 convertito nella L. 98/2013 e s.m.i.
- Individuazione e successivo atto propedeutico per il trasferimento all'Associazione degli immobili pervenuti alla CRI tramite negozi giuridici modali
- Procedure per l'alienazione immobili CRI
- Approvazione del Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana.
- Approvazione prima variazione di assestamento al bilancio di previsione es. 2016
- Approvazione del Bilancio di Previsione dell'Ente Strumentale alla CRI esercizio finanziario 2017
- Approvazione del Piano Anticorruzione dell'Ente strumentale alla CRI2016/2018
- Approvazione dei Piani Operativi di riparto.

E' bene ricordare come alle sedute del Comitato dell'Ente assista almeno un componente del Collegio dei Revisori. Inoltre il Comitato dell'Ente, al fine di garantire il controllo e la trasparenza nelle decisioni, ha deciso di invitare alle sedute anche il Magistrato della Corte dei Conti addetto al controllo presso l'Ente.

Vanno inoltre segnalati i compiti specifici del Presidente dell'Ente previsti dallo Statuto (art. 16) e dal Decreto di Riordino:

- a. provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso della C.R.I., mediante procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto di Riordino, sino al 31 dicembre 2017.
- b. definisce transattivamente le pretese dei creditori ai sensi dell'art. 4 , comma 4, del Decreto di Riordino.



- c. predispone il piano di riporto finale e lo sottopone al Ministero della Salute che lo approva entro il 31 dicembre 2017.
- d. informa annualmente il Comitato sull'attività dell'Associazione e fornisce ogni chiarimento ed informazione richiesta.
- e. Adempie alle altre competenze previste dalla normativa con particolare riferimento alla gestione separata.

Il Collegio dei Revisori dei Conti – insediatosi il 28 gennaio 2016 - assolve ai compiti di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 30 giugno 2011, n. 123, ed in particolare:

- a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
- b) verifica la correttezza dell'azione dell'amministrazione con particolare riguardo alla legittimità delle deliberazioni del Comitato e delle ordinanze Presidenziali che comportino spese;
- c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) riferisce sui controlli effettuati al Ministero della Salute, anche su richiesta di quest'ultimo, comunque semestralmente;
- e) può richiedere dati o informazioni agli organi di amministrazione dell'Ente; può, altresì, acquisire documenti e richiedere ogni opportuno chiarimento ai Dirigenti, che hanno l'obbligo di rispondere;
- f) redige una relazione sul bilancio di previsione, sulle variazioni e sull'assestamento, contenente valutazioni sull'attendibilità delle entrate e sulla congruità delle spese;
- g) espleta le attività di revisione secondo la normativa vigente.

Subentro dell'Associazione della CRI nei rapporti attivi/passivi del pre-esistente Ente Pubblico CRI.

L'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 178/2012 e s.m.i. prevede che: “*a far data dal 1° gennaio 2016 l'Associazione subentra in tutte le convenzioni in essere con la CRI alla predetta data e ad essa sono trasferiti i beni mobili e le risorse strumentali necessari all'erogazione dei servizi in convenzione, salvo quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h)*”. La citata normativa prevede quindi che l'Associazione della Croce Rossa Italiana, mediante le sue diverse articolazioni territoriali previste dallo Statuto, possa sottoscrivere convenzioni, partecipare a gare indette da pubbliche



amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti, per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie, ivi compresi il servizio di pronto soccorso e trasporti infermi per il Servizio sanitario nazionale.

Con una prima circolare recante “*Indicazioni operative per l'avvio dell'Ente Strumentale all'Associazione della Croce Rossa Italiana ai sensi del Dlgs 178/2012 e smi*” (prot.97800/15 del 31 dicembre 2015) sono state date le prime indicazioni in materia di convenzioni, rapporti attivi e passivi.

In attuazione della citata disciplina legislativa, a tutte le convenzioni in essere con la CRI alla data del 31/12/2015 è subentrata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’ Associazione della Croce Rossa Italiana. In particolare:

- a) per le convenzioni i cui termini di scadenza erano previsti nel corso dell'anno 2016 ovvero nei successivi anni, previa comunicazione al contraente ceduto.
- b) per le convenzioni cessate il 31 dicembre 2015 è stata demandata all’Associazione la facoltà di attivare o meno un nuovo rapporto convenzionale.

Con la circolare sopra menzionata il Presidente dell’Ente ha dato indicazioni ai Presidenti Regionali, di dare attuazione, con il supporto dei direttori Regionali, alle indicazioni contenute nella predetta circolare. Nel 2016 sono state fornite alle strutture territoriali ulteriori linee direttive ed attuative nelle suindicate materie.

Per quanto riguarda gli altri rapporti attivi e passivi l’art. 3 comma 4 dice:”*Il Ministro della salute, con proprio decreto, su proposta del Presidente nazionale, sulla base degli statuti provvisori approvati per l'Ente e l'Associazione, determina gli altri rapporti attivi e passivi della CRI, cui succede l'Associazione dal 1 gennaio 2016*”. Pertanto il Presidente dell’Ente ha provveduto alla trasmissione in data 31.12.2015 di uno schema di decreto ministeriale, aggiornato in seguito ai successivi incontri, ed attualmente all’esame del Ministero della Salute. Nelle more dell’emanazione del decreto, l’amministrazione ha considerato le bozze circolate e discusse con il Ministero della salute come linee guida in materia. In particolare per quanto riguarda il trasferimento della proprietà dei beni mobili ed immobili della CRI all’Associazione la questione riversa particolare complessità. Infatti tali trasferimenti comporterebbero ulteriori oneri finanziari a carico dell’Ente Strumentale e quindi della finanza pubblica, l’Amministrazione ha proposto di prevedere nella citata bozza di Decreto del Ministero della Salute concernente i rapporti attivi e passivi, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D. Lgs. 178/2012, che:

- “*L'Ente individua con provvedimenti i beni mobili ed immobili di cui alle lettere d) e h) dell'art. 4 del D.Lgs. 178/12 da trasferire in proprietà all'Associazione. I citati provvedimenti hanno*



effetto dichiarativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione”;

- “I provvedimenti di individuazione dei beni di cui al comma precedente del presente articolo costituiscono titolo idoneo ai fini del discarico inventoriale dei beni mobili da trasferire in proprietà all’Associazione nonché per l’assunzione in consistenza da parte di quest’ultima e sono esenti, altresì, dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all’Associazione”.

La stessa problematica riguarda anche gli altri beni immobili che non rientrano nella suindicata categoria e per i quali, in assenza di una specifica normativa, non sarà possibile trasferirne la proprietà alla medesima Associazione.

Le risorse Umane

Il tema delle risorse umane nell’ambito del riordino della CRI ha avuto una grande attenzione da parte del Governo e del Parlamento che, con opportuni emendamenti all’originario testo del Decreto di Riordino, hanno e continuano ad assicurare, un ordinato transito del personale dell’Ente presso altre Pubbliche Amministrazioni (oggi più che mai, a seguito dello straordinario lavoro compiuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il portale (PMG), unitamente a tutti i Ministeri vigilanti, questa affermazione può essere fatta con certezza).

Alla data del 31 dicembre 2015 il personale impiegato nell’Ente Strumentale ammontava a 2.371 dipendenti così suddivisi:

- 1.390 unità di personale civile di ruolo;
- 44 unità di personale civile a tempo determinato;
- 781 unità di personale militare in servizio continuativo;
- 156 unità di personale militare richiamato in servizio temporaneo per le esigenze dell’Ente.

Alla data del 31 dicembre 2016 il personale impiegato nell’Ente Strumentale ammontava a 1.630 dipendenti così suddivisi:

- 1.618 unità di personale civile di ruolo (di cui 66 unità nel contingente di cui all’art. 5, comma 6 del d.lgs. n.178/2012);
- 12 unità di personale civile a tempo determinato (che cessa dal servizio il 31.12.2016).

Alla data del 1 febbraio 2017 il personale impiegato dall’Ente Strumentale è di 568 unità. Infatti alle precedenti unità vanno tolte 79 unità di ex militari continuativi transitati nel ruolo ad esaurimento del personale civile dell’Ente Strumentale. (Dette unità di personale sono state



successivamente richiamate in servizio attivo come militari a seguito di provvedimenti del Presidente dell'Associazione di costituzione del contingente ex art 5 comma 6, unitamente ad ulteriori 167 unità ex art 6 comma 9 terzo periodo, sempre richiamati in servizio militare attivo con provvedimenti del Presidente dell'Associazione, in quanto inserite nelle graduatorie finali delle procedure selettive espletate dal Ministero della Difesa in attuazione del decreto del Ministero della Difesa di concerto con il Ministero della Salute e della PA, ai sensi articolo ex art 5 comma 6 del d.lgs. 178/2012). Peraltro, a completamento di quanto sopra si rappresenta che al 01/01/2017 sono transitate in mobilità presso Amministrazioni Regionali n. 321 unità di personale e al 01/02/2017 ulteriori n. 645 unità di personale presso altre amministrazioni. Conseguentemente, considerato che il personale in servizio al 31/12/2008 era di 4379 unità (oltre ad un significativo numero di interinali) le unità uscite dalla CRI/Ente Strumentale al 01/02/2017 sono complessivamente di 3.727 unità, nonostante le 860 procedure di stabilizzazione effettuate dal 2012.

Infatti, che nel corso dell'anno 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 il D.P.C.M. del 25 marzo 2016, di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., recante i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al Corpo Militare e quelli previsti dal CCNL relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

Pertanto, a seguito delle procedure di applicazione del citato Decreto 772 militari già in servizio continuativo sono transitati nel ruolo ad esaurimento, nell'ambito del personale civile dell'Ente Strumentale ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 178/2012, istituito con Determinazione n. 40 del 21.07.2016 del Dipartimento Risorse Umane e ICT, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.C.M. 25 marzo 2016 ed in virtù della nota prot. 13994/U del 20.07.2016 dell'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare CRI (elenco del personale militare CRI in servizio continuativo).

Successivamente il Presidente Nazionale dell'Associazione, con provvedimento n. 182 del 31 agosto 2016, ha costituito il contingente di personale del Corpo Militare della C.R.I. in servizio attivo, aggiornando e integrando lo stesso con i provvedimenti n. 230 del 15 dicembre 2016 e n. 7 del 18 gennaio 2017. Si precisa che l'Ente Strumentale, sostiene il costo dell'intero contingente in coerenza con le risorse finanziarie trasferite dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 luglio 2016 (in riferimento alla Deliberazione del Comitato di approvazione del Piano operativo relativo al secondo semestre 2016 n 31 del 6 maggio 2016). Va infine segnalato, che a seguito della conclusione delle procedure di mobilità relative alla prima fase, prevista dal Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 14 settembre 2015, dal 1° settembre 2016 n. 651 dipendenti dell'Ente, (sia civile che già militare iscritto nel ruolo ad



esaurimento con la deliberazione sopra citata) sono transitati presso altre strutture pubbliche. A questi si aggiunge, come già accennato, che al 1° gennaio 2017, sono già transitati presso Amministrazioni Regionali n. 321 dipendenti e al 01/02/2017 n. 645 unità di personale presso altre Amministrazioni, oltre all'uscita di ulteriori n. 247, prevista al 1° luglio 2017.

Stabilizzazioni

Come noto, da anni è presente un rilevante contenzioso tra l'Ente e i lavoratori assunti a tempo determinato dalle precedenti gestioni, per la quasi totalità impiegati nelle convenzioni con Enti per servizi territoriali di trasporto 118. A seguito della finanziaria 2007, che ha previsto la stabilizzazione del personale precario in presenza di ben precisi presupposti, si è innescato un rilevante contenzioso tra CRI e i circa 1480 dipendenti a tempo determinato dell'epoca (la maggiorazione rispetto ai dati relativi ai predetti ricorrenti è indicata nella nota del servizio legale prot. 2206 del 20 gennaio 2017). In particolare, dal 2013 al 2015, si sono susseguite svariate sentenze della Suprema Corte di Cassazione che di fatto hanno orientato inderogabilmente verso una definitiva soccombenza dell'Ente. Sorprendentemente, la Cassazione con la sentenza n. 22128 pubblicata il 29 ottobre 2015 ha per la prima volta evidenziato che *"in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie prevista dal fondo di cui al citato L. n.296 del 2006, art.1, comma 519, deve escludersi che l'Ente sia tenuto a stabilizzare tutto il personale precario sol che ricorrano i requisiti di cui alla predetta disciplina"*, tale pronuncia è, però, rimasta un unicum.

Con l'OP n. 311 del 31.12.2015 il Presidente Nazionale, in considerazione del parere espresso dal Ministero della Salute con la nota prot. n. 0001923-P del 24 aprile 2013, concordato sia con il Ministero dell'Economia e delle Finanze che con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota prot. n. 48720 del 4.06.2014, ha programmato la stabilizzazione, dal 1.01.2016 al 31.12.2016, di ulteriori 240 unità di personale mediante l'assunzione dei ricorrenti in possesso di sentenza favorevole di primo o secondo grado di giudizio o cassazione. A seguito di quanto sopra il Servizio Personale, con determinazione dirigenziale n. 98 del 3 maggio 2016, ha previsto di procedere alla stabilizzazione di circa n. 30 unità al mese. È opportuno evidenziare che, durante lo svolgimento di detta programmazione, il personale di ruolo dell'Ente Strumentale è stato, ed è tuttora, interessato dalle procedure di mobilità, di cui al decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, che prevede per l'incontro di domanda ed offerta di mobilità, l'inserimento del personale nel portale "PMG" predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Al fine, pertanto, di consentire la partecipazione alle procedure di mobilità anche al personale in via di stabilizzazione, il Servizio ROSP con determinazione dirigenziale n.



150 del 30 giugno 2016 ha individuato i nominativi dei soggetti in possesso di una sentenza favorevole alla stabilizzazione, nelle more della conclusione del provvedimento di assunzione come programmato nella medesima determinazione, per l'inserimento degli stessi nel citato portale "PMG". Successivamente è stato stabilito di: "*modificare ed integrare le determinazioni dirigenziali n. 98/2016 e la n. 150/2016 per procedere all'inserimento di nuovi aventi diritto alla stabilizzazione nel PMG e, quindi, consentire a tali lavoratori di partecipare alla seconda fase della mobilità, nelle more della definizione dei procedimenti di stabilizzazione comunque già programmati, in modo che possano veder garantito il diritto a partecipare alla procedura di cui trattasi, con l'impegno di revocarne l'iscrizione nel momento in cui rinunciassero alla stabilizzazione o risultassero privi dei requisiti necessari per instaurare il rapporto di impiego con l'Ente (...)*". In seguito, il Comitato dell'Ente Strumentale, visto l'andamento delle sentenze, ha autorizzato per l'anno 2016 la stabilizzazione di un massimo totale di 307 unità, integrando, quindi, la programmazione prevista con Ordinanza Presidenziale n. 311/2015 di ulteriori n. 67 unità.

In relazione alla predetta programmazione, si rappresenta che alla data del 31 dicembre 2016 sono state stabilizzate 290 unità di personale e si sono avviate le procedure per le restanti 17 posizioni. Pertanto, il complessivo processo di stabilizzazione, al 31 dicembre 2016, ha visto avviare procedure di stabilizzazione per un totale di n. 860 unità di personale, mentre a seguito di rinunce, dimissioni e mobilità, il personale stabilizzato ancora in servizio al 31 dicembre 2016 presso l'Ente Strumentale è di 569 unità.

Il fabbisogno di Personale, la dotazione organica e personale funzionale alle attività propedeutiche alla liquidazione.

Si ricorda come il fabbisogno di personale, comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica e ai Ministeri vigilanti, fosse stato articolato in tre "fasi":

1. a perimetro riferito all'allora assetto della CRI (tale previsione è stata superata);
2. alla costituzione dell'Ente Strumentale (fabbisogno di n. 832 unità);
3. fase finale immediatamente precedente alla soppressione e messa in liquidazione dell'Ente, ai sensi dell'art.8 comma 2 del d.lgs. n.178/212 e s.m.i. (fabbisogno di n. 165 unità, escluso il personale dirigenziale).

Facendo seguito a tale programmazione, nel corso dell'anno 2016, il Comitato dell'Ente strumentale con la delibera n. 40, nella seduta del 20 maggio 2016, ha approvato la dotazione organica dell'Ente Strumentale per un totale di 560 unità, tra cui 28 posizioni Dirigenziali



complessive (3 di prima e 25 di seconda fascia), purtroppo mai effettivamente ricoperte nonostante la difficoltà della situazione.

Nell’anno 2016, inoltre, il Presidente Nazionale ha provveduto ad adempiere alle disposizioni di cui all’art. 8, comma 2 del D.lgs. n. 178/2012, che prevede: “*Il personale già individuato nella previsione di fabbisogno ai sensi dell’articolo 3, comma 4, come funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria verrà individuato con specifico provvedimento del Presidente Nazionale della CRI ovvero dell’Ente entro il 30 marzo 2016 e successivamente aggiornato. Detto personale non partecipa alle procedure previste dall’articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Il 1° gennaio 2018 il suddetto personale viene trasferito, con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, presso Pubbliche Amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero.*”.

Ai fini dell’applicazione della citata previsione, il Presidente Nazionale e l’Amministratore dell’Ente, hanno fornito nel mese di febbraio 2016 indicazioni per l’individuazione del contingente di personale incaricato di svolgere le attività propedeutiche alla gestione liquidatoria dell’Ente nell’ambito del fabbisogno relativo alla sopra richiamata terza fase. Al riguardo si è deciso di permettere ad ogni lavoratore di manifestare la volontà all’eventuale inserimento in detto contingente, facendo comunque salva l’insindacabile valutazione in merito del Presidente.

Sulla base delle manifestazioni delle volontà dei lavoratori, il Presidente Nazionale ha emanato il Provvedimento n. 1 del 7 marzo 2016, con cui ha individuato e definito il contingente di personale incaricato di svolgere le attività propedeutiche alla gestione liquidatoria dell’Ente.

Successivamente tale provvedimento è stato aggiornato con il provvedimento n. 4 del 9 settembre 2016 con una previsione di n. 191 unità, (senza comprendere il personale dirigente) di cui però, alla data odierna, a seguito di dimissioni o iscrizione nel contingente di personale militare ex art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 178/2012, risultano in servizio n. 177 unità.

Si sottolinea che lo sforzo compiuto dall’Ente Strumentale per garantire l’inserimento del proprio personale nel portale PMG per facilitarne al massimo il ricollocamento presso altre PA, è stato di dimensioni eccezionali, considerato che inoltre si è privato di risorse che sarebbero state utili per il processo di privatizzazione in corso.

Inoltre, si ricorda che ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.lgs. n. 178/2012 e smi, il personale a decorrere dalla data di determinazione dell’organico dell’Associazione e fino al 31 dicembre 2017,



può esercitare l'opzione tra la risoluzione del contratto con l'Ente e la contestuale assunzione, se in possesso dei requisiti qualitativi richiesti e nei limiti dell'organico, da parte dell'Associazione ovvero la permanenza in servizio presso l'Ente e il successivo avvio al processo di mobilità.

La mobilità degli autisti soccorritori

Una significativa novità è stata introdotta dall'art. 7, comma 2-bis del D.L. n. 192/2014, c.d. "decreto mille proroghe" convertito con la legge n. 11/2015, e successivamente modificato dal comma 398 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che: "*Le disposizioni dei commi 424, 425, 426, 427 e 428 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano anche nei confronti del personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come da ultimo modificato dal presente articolo*". Le modalità di applicazione delle procedure di mobilità sono state disposte con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 recante "*Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce Rossa Italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale*". Con Decreto del 10 agosto 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, è stata conclusa la prima fase delle procedure di mobilità previste dal citato Decreto del 14 settembre 2015 che ha portato al transito presso altre PA di n. 651 unità A dicembre 2016 si è poi, conclusa anche la seconda fase che ha visto transitare il 1° febbraio 2017 n. 645 unità di personale.

Altra novità introdotta dal comma 397 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 riguarda il comma 7 dell'art. 6 del D.lgs. n. 178/2012, stabilendo che "*gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni*".

A fini dell'applicazione della sopra citata norma, sono stati effettuati nel corso dell'anno 2016 diversi incontri ai quali hanno partecipato rappresentanti del Ministero Affari Regionali, Dipartimento Funzione Pubblica, dei Ministeri vigilanti dell'Ente strumentale, della Conferenza delle Regioni, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

A seguito dell'impegno di tutte le parti coinvolte è stato quindi possibile prevedere dei percorsi condivisi sia in merito alle procedure da intraprendere per addivenire alla mobilità che per



gli aspetti relativi al trasferimento delle risorse finanziarie dall’Ente strumentale agli Enti e le Aziende riceventi il personale CRI.

In riferimento al transito del personale, le Regioni hanno esercitato la propria opzione in base a quattro diverse modalità procedurali, mentre per quanto attiene agli aspetti finanziari, l’Ente strumentale come concordato nelle suddette riunioni, ha provveduto a quantificare gli importi del trattamento economico spettante al personale interessato alla mobilità, nell’importo lordo e con l’esplicitazione dell’accessorio, calcolando il valore medio nazionale, pagato sull’ultimo fondo approvato (2014) per il personale civile, distinto per voci legate alla produttività ed altre voci accessorie.

Delle risultanze di quanto convenuto in detti incontri, la Conferenza Stato – Regioni ne ha preso atto nel verbale della seduta del 22 dicembre 2016 (in atti prot. n. 59918 del 23.12.2016).

Pertanto il personale transitato in mobilità, ai sensi dell’art. 6 comma 7 del D.lgs. n. 178/2012, secondo gli esiti del dialogo istituzionale sopra rappresentato, è stato di n. 322 unità il 1° gennaio 2017 e previsione di trasferimento di n. 247 unità al 1° luglio 2017. Ciò ovviamente salvo ulteriori stabilizzazioni di personale avente prestato servizio in attività convenzionali nelle Regioni che ancora fossero disponibili.

Personale appartenente al Corpo Militare. Approvazione del DPCM del 25.03.2016 recante i criteri e modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale appartenente al corpo militare. Provvedimento dell’Ente strumentale attuativo del DPCM per inquadramento del personale appartenente al corpo militare.

Per quanto riguarda il personale del Corpo Militare, si rappresenta che, ai fini del riordino, come anticipato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 6807 del 29 marzo 2016, in data 05 luglio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 il D.P.C.M. del 25 marzo 2016, di cui all’art. 6 c. 1 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., recante i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato dell’Associazione Italiana della Croce Rossa. Al riguardo, per quanto attiene i successivi adempimenti dell’Ente strumentale, l’Amministratore con Determinazione n. 50 del 13.07.2016 ha costituito un’Unità di progetto a cui ha demandato il compito di procedere a redigere la proposta di determinazione per l’equiparazione tra i livelli del personale militare con quelli corrispondenti del ruolo civile dell’Ente in attuazione del summenzionato DPCM. Inoltre, il Capo Dipartimento Risorse Umane e ICT con Determinazione n. 40 del 21.07.2016 ha istituito, ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. 25 marzo 2016 ed in ragione della nota prot. 13994/U del 20.07.2016 dell’Ispettorato



nazionale del Corpo Militare CRI (elenco del personale militare CRI in servizio continuativo), il ruolo ad esaurimento, nell’ambito del personale civile della CRI, del personale militare transitato ai sensi dell’art. 5, comma 5 del decreto legislativo n. 178/2016 e s.m.i. con alimentazione dello stesso dalla data di collocamento in congedo del personale militare individuato. Con nota prot. n. 15888/U del 19 agosto 2016 il Presidente ha quindi chiesto all’Ispettore Nazionale del Corpo Militare di formalizzare per il tramite dei centri di mobilitazione competenti, l’avvenuto congedo con decorrenza 21 luglio 2016, (ai sensi dell’art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 178/2012 e del DPCM 25 marzo 2016), del personale individuato con la citata nota prot. n. 13994/U del 20.07.2016 dell’Ispettorato Nazionale e con la citata Determinazione n. 40 del 21.07.2016 del Dipartimento RU e ICT. Successivamente, il Dipartimento RU e ICT, con Determinazione n. 45 del 19 agosto 2016, ha inquadrato il personale transitato nel ruolo ad esaurimento ed ha richiesto al Servizio Trattamento Giuridico e Economico del Personale di elaborare il prospetto generale delle competenze del personale militare e del personale civile sulla base del quale definire l’inquadramento economico spettante, con attribuzione dell’assegno “ad personam”. Al fine di fornire la massima trasparenza e diffusione delle informazioni, si evidenzia che i provvedimenti sono stati pubblicati sul sito dell’Ente strumentale, con comunicazione diretta a tutto il personale interessato alle procedure di cui all’art. 5 comma 5 del D.lgs. n. 178/2012. Inoltre, con determinazione n. 190 del 29 agosto 2016 del Trattamento Economico e Giuridico del Personale è stato predisposto quanto necessario per l’elaborazione degli stipendi e degli assegni ad personam, in vista della comunicazione alle Amministrazioni presso cui è transitato il personale ex militare. Di tutta la procedura e degli atti adottati è stata data dettagliata comunicazione al Comitato dell’Ente.

Preme, in conclusione, far presente che anche lo stesso D.P.C.M. 25 marzo 2016 è stato oggetto di ricorso da parte di un nutrito numero di ex militari (ad oggi sono stati notificati 4 ricorsi proposti da 140 ex militari). Con detta impugnativa i ricorrenti chiedono l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, anche monocratiche, del D.P.C.M. 25 marzo 2016, pubblicato su G.U.R.I. Serie Generale n. 155 del 5 luglio 2016 recante: *“Criteri e modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo determinato [rectius: indeterminato] della associazione italiana della Croce Rossa”*.

Fino ad oggi comunque il TAR ha negato l’istanza delle misure cautelari richieste.

Proroga impiego personale militare con richiamo di cui all’art. 6 comma 9 e Costituzione del contingente del personale del corpo militare in servizio attivo ex art.5 comma 6 D.lgs. N. 178/2012 con Provvedimento del P.N. n. 182 dell’Associazione CRI.



Premesso che ad oggi non c'è più personale militare con richiamo temporaneo in capo all'Ente Strumentale, con Ordinanza n. 309 del 31 dicembre 2015 il Presidente Nazionale della CRI aveva disposto la proroga del richiamo in servizio fino al 31 marzo 2016 di n. 143 unità al fine di sopperire alle esigenze temporanee derivanti dallo svolgimento dei servizi di emergenza, di pronto intervento dei Centri Interventi di Emergenza e dei servizi di supporto amministrativo a dette unità degli uffici del Comitato Centrale e dei Comitati Regionali CRI. A riguardo è doveroso sottolineare che dal 2009 il ricorso a detto personale si era progressivamente ridotto e, non solo non sono stati richiamati ulteriori militari rispetto a quelli già in servizio nel 2009 ma, anzi, il numero dei richiami è andato sempre diminuendo negli anni ed è passato da 371 unità, alla data di insediamento dell'attuale gestione, alle 143 di cui all'Ordinanza n. 309 del 31 dicembre 2015 ultimo provvedimento in capo al Presidente Nazionale CRI-Pubblica. Detto aspetto è stato, altresì, riportato anche nelle Relazioni della Corte dei Conti al Parlamento relative agli anni 2013 e 2014. Con la nuova fase di riordino, avviata il 1° gennaio 2016 con la coesistenza dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (privata) e dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (pubblico), atteso il mancato completamento delle procedure di cui all'art. 5 comma 6 per la costituzione del contingente, si è posto il problema delle modalità di un eventuale ulteriore ricorso all'istituto del richiamo ai sensi dell'art. 1668 dell'ordinamento militare, pur sempre in presenza di esigenze organizzative, come previste dal dettato normativo.

A riguardo si rammenta che la modifica del d.lgs. 178/2012 e s.m.i. introdotta con la legge di stabilità 2016, ha previsto per il personale militare CRI di cui all'art. 6, comma 9, la possibilità di richiamo in servizio fino alla conclusione delle procedure di costituzione del contingente, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Pertanto, considerati i tempi necessari per le procedure di selezione in capo al Ministero della Difesa che si sono protratte fino a luglio 2016 e, vista la complessità della normativa, l'Amministrazione, con nota prot. 13344 del 10 marzo 2016 ha chiesto un supporto interpretativo del Ministero della Difesa per avere ulteriori chiarimenti. In particolare l'Amministrazione ha chiesto se il Ministero della Difesa ".... Concorda sul fatto che dal 1° gennaio 2016, fino alla fine delle procedure di cui all'art. 5, comma 6 (costituzione contingente) è il Presidente dell'Associazione, verificata l'esigenza delle attività da prestare e permanendo le esigenze – anche degli uffici amministrativi – di cui alla richiamata ordinanza n. 309 del 31.12.2015, ovvero di ulteriori nuove esigenze rappresentate, di disporre i richiami di cui all'art. 1668 dell'ordinamento militare, chiedendo contestualmente all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana di provvedere al pagamento dei relativi emolumenti al personale richiamato". Nelle more del riscontro da parte del Ministero della Difesa, stante la ristrettezza dei tempi e considerato che il



bilancio dell’Ente strumentale, a seguito del primo piano di riparto, approvato con Decreto 29 gennaio 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (GU n. 41 del 19-2-2016), che conservava i fondi necessari per la copertura economica delle spese di detto personale per l’intero anno 2016, la questione è stata sottoposta al Comitato dell’Ente. Il Comitato, come da verbale n. 2 del 18 marzo 2016 “... concorda con la procedura indicata per effettuare il rinnovo dei richiami secondo le modalità illustrate e indicate nella succitata nota, compresa l’imputazione economica degli oneri dei richiami a carico dell’Ente”. Pertanto, il Comitato ha dato mandato all’Amministratore di dare indicazioni al Dipartimento Risorse Umane di procedere alla rilevazione delle esigenze. Nella stessa seduta il Presidente ha precisato che gli eventuali atti di richiamo sarebbero stati assunti solo previo parere favorevole del Ministero della Difesa.

A seguito del riscontro del Ministero della Difesa, pervenuto con nota prot. n. M_DGUDC – REG 2016 0010637 del 23 marzo 2016, con il quale il predetto Dicastero comunica che nelle soluzioni rappresentate dall’Ente “... non si ravvisano profili di criticità” con provvedimento n. 79 del 31 marzo 2016 il Presidente dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, a seguito dei monitoraggi effettuati, ha disposto il richiamo in servizio di n. 140 unità di personale. La questione è stata nuovamente sottoposta all’ordine del giorno della seduta dell’8 aprile 2016 del Comitato dell’Ente strumentale che, come da verbale n. 3, ha approvato le procedure poste in atto dall’Amministrazione per effettuare i richiami del mese di aprile 2016, nelle more della definizione del contingente e verificata l’effettiva esigenza a seguito di monitoraggio. Conseguentemente l’Amministratore, con Determinazione n. 7 del 15 aprile 2016, ha dato mandato ai Capi Dipartimento di procedere, per quanto di competenza, all’imputazione dei relativi oneri finanziari complessivi “...limitatamente al mese in corso e comunque non oltre la data di conclusione delle procedure dell’articolo 5 comma 6 del d.lgs. 178/2012 e s.m.i.”. Il Collegio dei Revisori dei Conti ne ha preso atto nel verbale n.17 del 20 giugno 2016.

Stante il mancato completamento delle procedure per la definizione del contingente nella seduta del 28 aprile 2016 il Comitato ha deciso di procedere ai richiami del personale militare in servizio temporaneo anche per il mese di maggio 2016, a seguito di verifica delle effettive esigenze. L’Amministratore con nota prot. 21518 in mancanza dello Statuto dell’Ente strumentale e quindi in assenza della definizione delle funzioni degli Organi ex art. 2 comma 3 d.lgs. 178/2012 e s.m.i., ha richiesto un parere al Comitato in ordine alla titolarità dell’atto di spesa per l’imputazione degli oneri finanziari complessivi relativi al personale richiamato cui è garantito il trattamento economico disciplinato dall’art. 1757 del d.lgs. 66/2010. Nella seduta del 6 maggio 2016 il Comitato, visto il Decreto 29 gennaio 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (GU n. 41 del 19-2-2016), in sede di approvazione del piano di riparto relativo al secondo semestre 2016 ha deciso di mantenere



nel bilancio dell’Ente strumentale i fondi stanziati per il contingente di cui all’art. 5 comma 6 del d.lgs. 178/2012 in quanto tale soluzione forniva “...maggiori garanzie”. Nella stessa seduta il “Comitato concorda, richiamando le precedenti determinazioni assunte e ritenendo che anche in merito alla massima trasparenza dei bilanci la soluzione migliore sia quella di continuare con le procedure di richiamo fin qui effettuate e cioè con un provvedimento di richiamo emanato dal Presidente Nazionale dell’Associazione e copertura economica data dall’Ente strumentale”.

Con la stessa procedura si è proceduto ai richiami anche per i mesi successivi fino al completamento delle procedure di cui all’art. 5 comma 6.

Relativamente alla questione si segnala che con nota del Ministero della Difesa Previmil MD GPREV REG 2016 0109306 del 13 luglio 2016 sono terminati i lavori della commissione deputata all’esame delle domande di accesso al contingente di cui all’art. 5 comma 6 del d.lgs. 178/2012 e s.m.i. e lo stesso è stato successivamente costituito con provvedimento n. 182 del 31 agosto 2016 dal Presidente Nazionale dell’Associazione, successivamente aggiornato con i provvedimenti n. 230 del 15 dicembre 2016 e n. 7 del 18 gennaio 2017.

Ad oggi l’Ente strumentale non ha in servizio militari in quanto tali. Infatti il personale richiamato in servizio a seguito della costituzione del contingente con Ordine di Servizio dell’Ispettorato Nazionale del Corpo Militare n. 580.16 del 30 settembre 2016 è in servizio esclusivo (ai sensi dell’art. 5 comma 6) presso l’Associazione CRI. Atteso che l’Associazione ha dichiarato di non poter procedere autonomamente ed atteso, come già detto, che le risorse finanziarie per il pagamento di detto personale, nei piani di riparto, di cui ai Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente del 4 luglio 2016 e del 22 settembre 2016 così come approvati dai Ministeri vigilanti, sono rimaste in capo all’Ente strumentale, l’Ente strumentale medesimo, giusta decisione del Comitato, dal 9 settembre 2016, per tutte le risorse immesse nel contingente del Corpo militare in servizio attivo, ha elaborato i cedolini in nome e per conto dell’Associazione quale service svolto nell’ambito delle attività finalizzate a concorrere temporaneamente allo sviluppo dell’Associazione. Successivamente il Comitato dell’Ente strumentale nella 13^a Adunanza del 28 ottobre 2016, a modifica dell’atto di indirizzo assunto il 9 settembre 2016, preso atto delle dichiarazioni dell’Associazione, ha diversamente disposto in merito al potere datoriale, distinguendo lo stesso in due fattispecie:

- il potere datoriale in ordine alla movimentazione del personale e al rispetto di tutti gli obblighi posti dal D.lgs. 81/2008 e smi, posto in capo all’Associazione della Croce Rossa Italiana;
- il potere datoriale in ordine agli adempimenti previdenziali e assicurativi (INAIL), posto in capo all’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, fermo restando l’obbligo in capo



all’Associazione di comunicare all’Ente gli estremi necessari alla compilazione dei cedolini (presenze/assenze, giorni di malattia, etc.).

Rispetto a questo punto, e ad altri di complessa interpretazione, l’Amministratore ha ritenuto di richiedere un parere al Ministero della Difesa. In riscontro a detta richiesta l’Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa con prot. n. M_DGUDCREG20160045890 del 27.12.2016, ha rappresentato all’Ente strumentale alla CRI, riflessioni che confermano quanto per ultimo deciso dal Comitato dell’Ente, ma stante la complessità della problematica lo stesso ha comunque ritenuto che sulle tematiche venisse acquisito l’avviso dell’Avvocatura generale dello Stato. Nelle more dell’acquisizione di detto avviso, a garanzia della copertura pensionistica e assicurativa del personale, l’Amministratore, con le determinazioni n. 88 del 15 novembre 2016, n. 90 del 18 novembre 2016 e n. 106 del 27 dicembre 2016, ha determinato di provvedere a quanto disposto dal Comitato dell’Ente.

La consistenza patrimoniale.

Alla data del 23 settembre 2016 la consistenza del patrimonio immobiliare dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI), così come approvata con la delibera del Comitato del medesimo Ente n. 68 del 23 settembre 2016 risulta essere pari a n. 1.506 cespiti catastali di cui n. 1.088 relativi a fabbricati e n. 418 relativi a terreni, così attualmente ripartiti:

- 142 cespiti inseriti al Piano di alienazione aggiornato ed approvato dal Comitato alla data del 6/9/2016, “*in quanto non provenienti da negozi giuridici modali e che non siano necessari al perseguitamento dei fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell’Associazione*”;
- 80 cespiti “*pervenuti attraverso negozi giuridico modali*”;
- 642 cespiti concessi in “*comodato d’uso gratuito utilizzati per fini statutari e dei compiti istituzionali*”;
- 113 cespiti in locazioni attive con “*negozi giuridici di godimento non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico*”;
- 651 cespiti “*non pervenuti da negozi giuridico modali e non destinati a comodato d’uso per fini statutari e dei compiti istituzionali da mantenere all’Ente a garanzia di potenziali debiti*”.

In ragione della destinazione il regime fiscale dei beni sopra indicati è il seguente: